



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 17 del 26/02/2019**

**Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Secondo provvedimento.**

**OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Secondo provvedimento.**

### **RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)*

**1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:**

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

**2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.**

**3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.**

**4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.**

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

### **DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE**

#### **POSIZIONE 1**

**TOTALE € 13.433,69**

**Generalità del creditore:** Sig.ra Quintina Venneri ed Erario;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 1029 depositata in data 18 ottobre 2018, per liquidazione risarcimento danni e spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 13.433,69 di cui € 9.000,00 per sorte capitale, € 1.106,36 per interessi ed € 3.327,33 per spese e competenze del giudizio e della fase esecutiva;

**Relazione sulla formazione del debito:** La sig.ra Quintina Venneri ha convenuto in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/13, il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ospedale di Gallipoli in relazione all'emotrasfusione di sangue infetto praticata in data 29 novembre 1975, da cui aveva contratto il virus HCV.

Con Sentenza n. 1076/2011, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda e disposto la compensazione delle spese processuali.

Successivamente, avverso la sentenza è stato proposto appello, definito con la sentenza n. 1029/2018 con cui la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo il ricorso, ha condannato in solido tra loro la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/13, il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia al risarcimento del danno in favore della sig.ra Venneri, oltre spese legali del primo grado, e rifusione – in favore dell'erario – delle spese legali del secondo grado, per cui la sig.ra Venneri era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Si precisa che questa amministrazione, al fine di evitare aggravii di costo dovuti ad eventuali procedure esecutive, procede senza ritardo alla liquidazione dell'intero debito – ivi compresa la quota del Ministero della Salute e della Gestione Liquidatoria ex USL LE/13, le cui casse sono, allo stato, incapienti.

All'esito della liquidazione in favore degli istanti si provvederà alle azioni di regresso nei confronti del Ministero della Salute quale condebitore solidale per la 1/3 di quanto oggi liquidato.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1029 depositata in data 18 ottobre 2018, per complessivi € 13.433,69.

#### **POSIZIONE 2**

**TOTALE € 111.152,73**

**Generalità dei creditori:** Sig. Erik Taurino, avv. Gianfranco Massa, avv. Giuseppe Russo;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 441 del 26 aprile 2017, per liquidazione risarcimento danni e spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 111.152,73, di cui € 92.277,17 per sorte capitale, € 215,86 per interessi, € 18.659,70 per spese e competenze del giudizio;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con atto di citazione notificato in data 6 aprile 1995, il sig. Erik Taurino ha convenuto in giudizio la USL LE/1 per sentirla condannare al risarcimento del danno da questi patito a seguito di emotrasfusione di sangue infetto praticatagli durante un intervento chirurgico in data 19 luglio 1989 presso l'Ospedale di Lecce, successivamente al quale ha poi contratto il virus dell'HCV.

Il primo giudizio si chiudeva con sentenza del GOA che dichiarava la carenza di legittimazione passiva della ASL LE, tanto che con nuovo atto di citazione del 2003 il sig. Taurino ha convenuto in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/1.

Con sentenza n. 808/2011, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda del sig. Taurino per mancata prova del nesso causale tra la condotta della struttura ospedaliera ed il contagio.

Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, definito con la sentenza n. 441/2017, con cui la Corte d'Appello di Lecce ha condannato la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/1 al risarcimento del danno per complessivi € 92.277,17 oltre interessi e spese legali, in favore dei legali distrattari.

La sentenza è stata azionata con atto di precetto, ma occorre rilevare che le casse della Gestione Liquidatoria della ex USL LE/1 risultano incapienti, e che è pertanto onere della Regione Puglia, per consolidati principi giurisprudenziali, farsi carico delle posizioni debitorie delle cessate ex UUSSLL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce, n. 441 del 26 aprile 2017, per complessivi € 111.152,73.

### **POSIZIONE 3**

**TOTALE € 24.726,38**

**Generalità del creditore:** Sig. Francesco Basso;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512 del 28 giugno 2001, per liquidazione sorte capitale e spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 24.726,38, di cui per cui € 24.278,04 per sorte capitale, € 24,61 per interessi ed € 423,73 per spese e competenze della fase esecutiva;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con decreto ingiuntivo del 27 ottobre 1984, la USL LE/1 veniva condannata al pagamento di somme in favore del sig. Francesco Basso, e proponeva opposizione deducendo una irregolarità in relazione ad alcune fatture per cui era stato richiesto il pagamento.

Il Tribunale di Lecce adito ha respinto l'opposizione, dichiarando compensate le spese del giudizio.

Avverso tale pronuncia la USL LE/1 ha proposto appello, provvedendo, tuttavia, nelle more, alla liquidazione delle somme per sorte capitale in favore del sig. Basso, di talché il contenzioso proseguiva esclusivamente per la quota interessi.


Con sentenza n. 512 del 28 giugno 2001 la Corte d'Appello di Lecce ha riconosciuto in favore del sig. Basso la rivalutazione e gli interessi richiesti, condannando al pagamento la Gestione Liquidatoria ex USL LE/1.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello è stato presentato ricorso in Cassazione, che si è concluso con Ordinanza del 9 novembre 2005, con cui il ricorso veniva rigettato.


La sentenza è stata azionata con atto di precetto, ma occorre rilevare che le casse della Gestione Liquidatoria della ex USL LE/1 risultano incapienti, e che è pertanto onere della Regione Puglia, per consolidati principi giurisprudenziali, farsi carico delle posizioni debitorie delle cessate ex UUSSLL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 512 del 28 giugno 2001, per liquidazione sorte capitale e spese e competenze della fase esecutiva per complessivi € 24.726,38.

**Il Dirigente della Sezione AFC**  
**( Benedetto G. Pacifico )**



**Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute**  
**( Giancarlo Ruscitti )**



**Il Presidente**

**( Michele Emiliano )**



**(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)**

**Art. 1**

**(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)**

"E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:

1. Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 1029 del 18 ottobre 2018, per complessivi € 13.433,69;
2. Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 441 del 26 aprile 2017, per complessivi € 111.152,73;
3. Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512 del 28 giugno 2001, per complessivi € 24.726,38.

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 13 - Programma 1 – Piano dei Conti Finanziario 1.04.02.05 - **Capitolo 1301024** – codice UE 08 - CRA 61.06 - *"Risorse per le Gestioni Liquidatorie del Servizio Sanitario per liquidazione in via diretta di debiti pregressi delle ex AA.SS.LL. seguito di condanne giudiziali. Art. 6 L.R. /2018 (Bilancio 2019)"* per € **125.555,21**;

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1315** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"* per € **1.346,83**.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali"* per € **22.410,76**.

**Art. 3**

**(Entrata in Vigore)**

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"